



COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 26 del 04/05/2023

Oggetto : MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre, il giorno quattro del mese di Maggio, alle ore 19:01, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^a convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Sadegholvaad Jamil	Presente	18	Marchioni Elisa	Presente
2	Angelini Matteo	Presente	19	Messori Ilaria	Presente
3	Barilari Annamaria	Presente	20	Murano Brunori Stefano	Presente
4	Bellucci Andrea	Presente	21	Neri Giuseppe	Presente
5	Cancellieri Luca	Presente	22	Pari Andrea	Presente
6	Carminucci Edoardo	Presente	23	Pasini Luca	Assente
7	Casadei Giovanni	Presente	24	Petrucci Matteo	Presente
8	Ceccarelli Enzo	Presente	25	Ramberti Samuele	Presente
9	Corazzi Giulia	Presente	26	Renzi Gioenzo	Presente
10	De Leonardis Daniela	Presente	27	Soldati Serena	Presente
11	De Sio Luca	Presente	28	Spina Carlo Rufo	Presente
12	Di Natale Barbara	Assente	29	Tonti Marco	Presente
13	Guaitoli Manuela	Presente	30	Zamagni Giuliano	Presente
14	Lari Michele	Presente	31	Zamagni Marco	Presente
15	Lisi Gloria	Presente	32	Zilli Filippo	Assente
16	Marcello Nicola	Presente	33	Zoccarato Matteo	Presente
17	Marchei Loreno	Presente			

Totale presenti n. 30 - Totale assenti n. 3

Presiede Giulia Corazzi nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa Dott.ssa Diodorina Valerino in qualità di Segretario Generale.



In conformità a quanto previsto dall'art. 53, commi 1/bis e 1/ter del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, la seduta si è svolta con sistema di videoconferenza "Collaborate Space", che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti, tramite la partecipazione della Presidente del Consiglio, di tutti i Consiglieri presenti, del Segretario Generale collegati in presenza dalla sala del Consiglio, esclusi i Consiglieri: Casadei, Ceccarelli, De Leonardis, Guaitoli, Lisi, Marchei, Marchioni, Murano Brunori, Pari, Tonti e Zilli collegati da remoto.

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (**TARI**) anno 2023.

La Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta di delibera consiliare n. 26 del 27/03/2023, presentata dalla Giunta comunale al Consiglio, la pone in trattazione nel testo di seguito trascritto:

“OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (**TARI**) anno 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito a decorrere dal 01.01.2014 la IUC (Imposta Unica Comunale), che si compone dell'IMU (Imposta Municipale Propria), della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e della TARI (Tassa sui Rifiuti);

CONSIDERATO l'art. 1, comma 738, L. 160/2019 secondo cui “*A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*”

RICHIAMATO in particolare il comma 682 del citato art. 1, L. 147/2013, tutt'ora vigenti, con cui viene conferita al Comune la potestà di determinare, con Regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione TARI, segnatamente:

- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina di altre eventuali riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTA la Delibera dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (di seguito “ARERA”) n. 15/2022, denominata “*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*”, mediante la quale l'Autorità:

- intende perseguire il primario obiettivo di assicurare a tutti gli utenti (titolari sia di utenze domestiche che di utenze non domestiche) un livello qualitativo minimo ed omogeneo del servizio di gestione delle tariffe e del servizio di raccolta e smaltimento del rifiuto, sull'intero territorio nazionale;
- ha previsto il rispetto di standard di qualità e adempimenti in capo sia al gestore della tariffa che al gestore del servizio, con applicazione graduata, asimmetrica ed economicamente sostenibile nei confronti degli utenti;
- ha adottato il *“Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”* (di seguito *“TQRIF”*), la cui applicazione ha effetto dal 1 gennaio 2023 e che introduce in capo al gestore delle tariffe e al gestore del servizio di smaltimento rifiuti una serie di obblighi ed adempimenti volti a garantire un livello di qualità del servizio standardizzato sull'intero territorio nazionale;

VISTA la L. 118/2022, denominata *“Legge annuale per la concorrenza e il mercato”*, con particolare riferimento all'art. 14, che tratta il servizio di gestione dei rifiuti;

VISTI anche:

- l'art. 42 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000 a proposito delle competenze dei Consigli Comunali;
- l'art. 53, comma 16, L. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, L. 488/2001, il quale prevede che: *“I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;”*

VISTO il D. L. 34/2019, cd. *“Decreto Crescita”*, che modificando l'art. 13, commi 15, 15- bis e 15-ter, D. L. 201/2011, ai fini di una maggior trasparenza per il contribuente, ha:

- disciplinato diversamente l'invio delle deliberazioni regolamentari al Ministero per la loro efficacia, ponendone il termine ultimo al 14 ottobre di ogni anno, ai fini della loro pubblicazione entro il 28 ottobre;
- ha stabilito che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;

VISTA la deliberazione di G.C. 95/2014 avente ad oggetto: *“Gestione diretta della Tassa sui rifiuti (TARI). Individuazione delle modalità di gestione”* con la quale è stata disposta la reinternalizzazione della gestione amministrativa e della riscossione della TARI;

VISTA la deliberazione di C.C. 54/2014 avente ad oggetto: *“Approvazione regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”*;

VISTE le successive deliberazioni di C.C. 108/2014; C.C. 42/2015; C.C. 9/2017; C.C. 10/2018; C.C. 12/2019; C.C. 16/2020, C.C. 34/2020, C.C. 33/2021 e C.C. 41/2022, aventi ad oggetto: *“Modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”*, con le quali sono state effettuate modifiche ed integrazioni al testo regolamentare, in conformità a nuove disposizioni normative e ad esigenze manifestatesi;

VISTA la delibera ARERA n. 444/2019: “*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*”, atta ad introdurre regole comuni di trasparenza nel rapporto tra operatori e l’utenza, per il servizio integrato di gestione dei rifiuti;

VISTA la delibera di ARERA n. 363/2021: “*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”, atta ad avviare il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, iniziato con l’emanazione della Delibera 443/2019, di introduzione del cd. “Nuovo metodo tariffario”;

CONSTATATO che il quadro normativo della TARI rimane in una fase di grande cambiamento (nel quale si pone come protagonista il ruolo di ARERA), sempre più orientato verso la salvaguardia dell’ambiente e la regolazione della filiera della raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, per far sì che la gestione del ciclo integrato sia in grado di tutelare gli interessi di tutti gli attori coinvolti: enti locali, gestori del servizio e utenti finali;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere a quanto di propria competenza, continuando a solcare gli obiettivi perseguiti anche gli scorsi anni, di miglioramento della qualità del servizio, valorizzazione e tutela dell’ambiente, sistemazione e chiarezza del dettato regolamentare, al fine di consentire l’applicazione delle modifiche elencate di seguito sin dal 01.01.2023:

- modifica dell’**art. 10** “*Determinazione del numero di possessori/detentori delle utenze domestiche*”, mediante l’aggiunta del comma 5bis, secondo cui alle utenze domestiche intestate a soggetti deceduti, in mancanza di denuncia di cessazione di tale utenza o di variazione nell’intestazione della tassa rifiuti da parte di un familiare o di un erede, viene applicata la tariffa massima prevista dalla Delibera consigliere di approvazione delle tariffe TARI, ovvero quella corrispondente alla Categoria 6;
- modifica dell’**art. 16** “*Attività di riduzione della produzione di rifiuti e per l’avvio al recupero da parte delle utenze non domestiche*”, mediante l’aggiunta al comma 1bis di ulteriori elementi da inserire nella documentazione che le utenze non domestiche sono tenute a produrre annualmente, al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della Tari per avvio a recupero di parte dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
- modifica dell’**art. 16bis** “*Esclusione per avvio a recupero o per produzione di grandi quantità di rifiuti*”, come segue:
 - a) al comma 1, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 14 L. 118/2022, la diminuzione a 2 (due) anni del periodo di validità della comunicazione di uscita dal servizio pubblico, per ricorrere ad un soggetto privato;
 - b) al comma 4, l’anticipo al 31 gennaio del termine entro cui presentare la documentazione di avvenuto avvio a recupero dei propri rifiuti urbani ed il richiamo all’art. 16, comma 1bis per il contenuto di tale documentazione;
 - c) l’eliminazione del comma 6, in quanto, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 14 L. 188/2022, non è più possibile il rientro anticipato nel servizio pubblico prima della scadenza;
- modifica dell’**art. 18** “*Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze non domestiche*”, con l’introduzione dell’obbligo di provvedere alla manutenzione nel tempo della schermatura realizzata (comma 1, lett. a) e della facoltà in capo all’ufficio di non confermare l’applicazione della riduzione in questione, qualora venga rilevato

che la schermatura non è più conforme alle prescrizioni di tale disposizione regolamentare e dell'Allegato 2 al Regolamento, perché non adeguatamente mantenuta (comma 3);

- modifica dell'**art. 23** "*Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione*", come segue:
 - a) ai commi 2 e *2bis*, è stato specificato che la dichiarazione TARI è unica, ossia va presentata da un unico soggetto e deve essere relativa all'intero immobile, anche se i soggetti occupanti sono più di uno;
 - b) in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 6 e 10 del TQRIF, aumento a 90 (novanta) giorni il termine decadenziale di presentazione delle denunce originaria, di variazione e di cessazione (commi 3, 4 e 6);
 - c) ancora, al fine di adeguare le prescrizioni regolamentari agli artt. 6 e 10 del TQRIF, aggiunta di ulteriori elementi da inserire ed indicare nelle denunce originaria e di cessazione (commi 5 e 6);
 - d) introduzione del comma *5bis*, che intende esplicitare l'obbligo, in capo ad ogni contribuente, di osservare le norme relative al corretto conferimento dei rifiuti e di dotarsi delle attrezzature necessarie a tal fine, nonché l'obbligo di presentare la dichiarazione originaria come condizione necessaria per ottenere la consegna delle suddette attrezzature;
 - e) specifica, al comma 14, degli effetti delle dichiarazioni di variazione della tassa rifiuti, distinguendo tra variazioni che comportano una diminuzione dell'importo dovuto (mai retroattive) e variazioni a cui consegue un incremento dell'importo dovuto (sempre retroattive);
- modifica dell'**art. 24** "*Riscossione*", nella parte in cui viene esplicitato che, qualora ad un contribuente non venga recapitato l'invito al pagamento, lo stesso è tenuto a chiederne copia all'ufficio al fine di provvedere correttamente e nei termini al versamento della tassa; introduzione della facoltà di chiedere una ulteriore rateizzazione del dovuto TARI, da concludersi in ogni caso entro l'anno di competenza, nei casi e nei termini di cui all'art. 27 TQRIF; ulteriore modifica al comma 4, sostituendo la data di scadenza della prima rata o della rata unica della TARI al 30 giugno e non più al 31 maggio;
- introduzione del comma *1bis* all'**art. 30** "*Sanzioni ed interessi*", con la specifica previsione dell'ammontare delle sanzioni da applicare in caso di tardivo versamento di una o più rate alle scadenze stabilite;

DATO ATTO:

- che le summenzionate modifiche regolamentari non determinano riflessi sul bilancio, in quanto non introducono nuove agevolazioni o riduzioni, né aumentano quelle già presenti;
- che lo spostamento a fine giugno della scadenza della prima rata o della rata unica della Tari, precedentemente prevista al 31 maggio, come anche la facoltà per determinate tipologie di contribuenti di chiedere la rateizzazione degli importi dovuti, richiedono esclusivamente attenzione al monitoraggio dei flussi di tesoreria, al fine di controllarne la compatibilità con le giacenze di cassa, trattandosi di posticipo di termini all'interno del medesimo esercizio finanziario;
- che, pertanto, dalle previsioni contenute nel presente provvedimento non derivano direttamente effetti contabili in termini di maggiori impegni di spesa o diminuzioni di entrata, bensì solo effetti sui flussi di cassa nel breve periodo, il cui ammontare è

prevedibile, tenendo conto delle previsioni di gettito e dell'andamento degli incassi registrati negli anni precedenti la pandemia, in complessivi € 20.000.000;

DATO ATTO che, in virtù del disposto dall'art. 52, D.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tassa sui rifiuti;

VISTO l'art. 3, comma *5quines* del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, in base al quale *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 210/2017 avente ad oggetto: *“Designazione Funzionario Responsabile TARES, TARI e nomina sostituto Funzionario Responsabile ICI, ISCOPI, IMU, TASI, IDS”* con la quale è stata nominata Funzionario Responsabile la Dott.ssa Ivana Manduchi, Dirigente Settore Risorse Tributarie;

VISTA la Relazione tecnica a firma del Funzionario Responsabile della TARI, Dott.ssa Ivana Manduchi, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);

VISTO l'allegato prospetto di raffronto, che permette una visione comparata tra la precedente e la nuova stesura e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato B);

VISTO il nuovo testo regolamentare così come risulta dalle rettifiche apportate e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato C);

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ivana Manduchi – Dirigente del Settore Risorse Tributarie;

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dott.ssa Ivana Manduchi, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147*bis*, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla proposta di deliberazione di cui trattasi e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile Servizi Finanziari Dott. William Casanova, in ottemperanza agli artt. 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. 4/2013;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori, espresso in data 14/04/2023, prot. 131489, allegato al presente atto;

Intervengono quindi i Cons.: Renzi e Spina; l'Ass. Magrini e la Dr.ssa Manduchi (Dirigente Settore Risorse Tributarie) per le risposte e conclusioni.

Infine interviene per dichiarazione di voto il Cons.: Renzi.

Presenti n. 29 Consiglieri: Angelini, Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Casadei, Ceccarelli, Corazzi, De Leonardis, De Sio, Guaitoli, Lari, Marcello, Marchei, Marchioni, Messori, Murano Brunori, Neri, Pari, Petrucci, Ramberti, Renzi, Soldati, Spina, Tonti, Zamagni Giuliano, Zamagni Marco, Zilli e Zoccarato.

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

Indi, la Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la trattazione dell'argomento, lo pone in votazione.

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva il testo nella formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr.	29	
Votanti Nr.	29	
Favorevoli Nr.	18	Cons.: Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Guaitoli, Lari, Marchioni, Messori, Neri, Petrucci, Ramberti, Soldati, Tonti, Zamagni Giuliano e Zamagni Marco
Contrari Nr.	2	Cons.: Angelini e Murano Brunori
Astenuti Nr.	9	Cons.: Ceccarelli, De Sio, Marcello, Marchei, Pari, Renzi, Spina, Zilli e Zoccarato

Quindi la Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la richiesta, di conferire l'immediata eseguibilità alla proposta.

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti Nr.	29	
Votanti Nr.	29	
Favorevoli Nr.	18	Cons.: Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Guaitoli, Lari, Marchioni, Messori, Neri, Petrucci, Ramberti, Soldati, Tonti, Zamagni Giuliano e Zamagni Marco
Contrari Nr.	2	Cons.: Angelini e Murano Brunori
Astenuti Nr.	9	Cons.: Ceccarelli, De Sio, Marcello, Marchei, Pari, Renzi, Spina, Zilli e Zoccarato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Giulia Corazzi

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Diodorina Valerino